



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto

TEL. (+39) 0836/801073 - FAX (+39) 0836/805405 - email: ucotrant@mit.gov.it – cp-otrant@pec.mit.gov.it

ORDINANZA
GASDOTTO TAP “TRANS ADRIATIC PIPELINE”

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Otranto,

Vista l'istanza della società *Trans Adriatic Pipeline AG* prot 7577 datata 01.07.2022;

Preso atto del nulla osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, datato 18 gennaio 2018, prot. 0001618, inerente al progetto del gasdotto, nel tratto Italia - Albania, a favore della TAP *Trans Adriatic Pipeline AG/Italia*, relativamente alla tipologia delle attività richieste;

Preso atto del già esistente nulla osta espresso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le valutazioni ambientali, avente prot. 7449 del 18.03.2014 ed oggetto “Istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 relativa al progetto di realizzazione del tratto italiano del gasdotto denominato *Trans Adriatic Pipeline*. Richiesta di documentazione tecnica integrativa e di documentazione;

Visto il provvedimento di compatibilità ambientale prot. DM 0000223 dell'11.09.2014, come modificato dal DM 0000072 del 16.04.2015, dall'esito positivo con prescrizioni, relativo al progetto di un gasdotto denominato “*Trans Adriatic Pipeline*” per il trasporto in Italia di gas dalla Regione del Mar Caspio attraverso Grecia ed Albania proposto dalla Società *Trans Adriatic Pipeline AG Italia*;

Preso atto del nulla osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, datato 16.11.2019, prot. 10963, inerente al progetto del gasdotto, nel tratto Italia – Albania, a favore della TAP *trans Adriatic Pipeline AG/Italia*, relativamente alla richiesta nulla osta per effettuazione rilievi campionamenti e monitoraggi marini;

Vista la determina del Direttore Generale dell'ex Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n° 372 in data 21.11.2019 relativa all'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di posa della condotta sottomarina in relazione a quanto indicato nelle prescrizioni A. 9), A. 10) e A.31) del D.M. n° 223 dell'11.09.2014 così come mod. dal D.M. n° 72 del 16.04.2015;

Visto l'atto formale n. 01/2018 del Registro Concessioni della superiore Capitaneria di porto di Gallipoli, nonché le risultanze della relativa Conferenza dei servizi;

Vista la Convenzione Internazionale COLREG '72, normativa per la prevenzione degli abbordi in mare, ratificata in Italia con la Legge 27 dicembre 1977 n. 1085;

Viste le vigenti Convenzioni internazionali in materia di sicurezza della navigazione, nonché tutte le altre normative di sicurezza comunitarie e nazionali applicabili;

Vista la L.R. 10 aprile 2015, n. 17 della Regione Puglia;

Vista la propria Ordinanza n. 25/2017 in data 18/05/2017, inerente la “Disciplina del diporto nautico e sugli usi del mare in generale” nel Circondario Marittimo di Otranto;

Visti gli artt. 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59, 524 e 542 del relativo Regolamento di esecuzione;

Visto l'Avviso ai Naviganti n. 01/2021;

Visto il parere tecnico-cartografico espresso dall'Istituto Idrografico della M.M. con nota prot. 6391 del 18/07/2022 e la nota prot. 2506 del 20/03/2023;

Visto la propria Ordinanza n. 65 del 10.10.2022;

Viste le segnalazioni pervenute relative al frequente transito di unità navali adibite alla pesca a strascico nell'area già oggetto d'interdizione con velocità estremamente ridotte;

Visti gli atti di questo ufficio;

ORDINA

Art. 1

Divieti

Lungo la condotta TAP (Trans Adriatic Pipeline) per la parte ricadente all'interno del mare territoriale italiano (12 miglia nautiche dalla linea di base), già riportata sulle carte nautiche ufficiali edite dall'Istituto Idrografico della Marina Militare (carte n° 28 e 29) con la simbologia INT L - 40.1 della carta 1111 INT 1, ed allegato per pronta consultazione alla presente ordinanza, è vietato per una distanza di un quarto di miglia nautico dalla condotta:

- ancorare con qualsiasi unità;
- effettuare attività di pesca sia professionale che sportiva con qualunque tecnica che comporti contatto degli attrezzi con il fondale marino;
- svolgere attività di immersione di qualunque natura da parte dei soggetti non autorizzati;
- effettuare qualsiasi operazione che interessi il fondale marino;
- navigare, con unità adibite alla pesca a strascico, a velocità inferiori a 6 (sei) nodi.

Art. 2

Deroghe

Costituiscono deroga alla summenzionata interdizione:

- Le unità navali impiegate in operazioni TAP, all'uopo autorizzate per le attività afferenti alla gestione e la manutenzione del gasdotto;
- le unità navali della Guardia Costiera, della Marina Militare e di tutte le forze di polizia operanti in mare, in ragione del proprio ufficio.

Art. 3

Disposizioni finali e sanzioni

La presente Ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza n. 65 emessa in data 10/10/2022.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e/o illecito amministrativo, saranno perseguiti a norma degli articoli 1218 e 1231 del Codice della Navigazione. Se l'illecito derivi dalla condotta di una unità da diporto, i contravventori incorreranno nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 171/2005 "Codice della nautica da diporto". Inoltre, qualora i contravventori pongano in essere violazioni alla presente ordinanza con unità dedite alla pesca marittima, gli stessi incorreranno nell'illecito amministrativo di cui all'art. 10 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 9 gennaio 2012 n. 4, punito dal successivo art. 11, fatto sempre salvo il fatto che la condotta non perfezioni più grave reato.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio ed inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/otrant/ordinanze>.

Otranto, lì 06.04.2023

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco Walter DI MARCO

Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi dell'art. 32 co. 1 della legge 69/2009 mediante inserimento nel sito istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto

